



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2020, proposto da

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria *ex lege* in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;

contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissario Ad Acta, Arch. Giuseppe Bruno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituiti in giudizio;

nei confronti

Bieco S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Filippucci, Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Calabria – Giunta Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio Settore 4 – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 14284 del 20 novembre 2019, adottato in esito ai lavori della Conferenza di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bieco S.r.l. e di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a. e l'art. 84 co. 2 d.l. n. 18/20;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;

Considerato:

-che al sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso paia munito del requisito di probabile fondatezza, essendo stato approvato progetto con concessione in uso di aree ad oggi certamente demaniali (v. rigetto istanza sdemanializzazione del 14.1.2019 in all. n. 9 fasc. ricorrente);

- che, di contro, la prospettazione di intervenuta sdemanializzazione del ricorso incidentale non risulti condivisibile;

- che sussiste anche il *periculum in mora* posto che la realizzazione del progetto da parte della controinteressata potrebbe implicare modifiche irreversibili alla consistenza dei beni demaniali;

- che la prospettazione della contointeressata di già avviati interventi su tali aree con loro modifiche e della necessità delle opere per le emergenze regionali nel trattamento rifiuti non inficia la suddetta valutazione del *periculum in mora*;

Ritenuto, pertanto:

- di accogliere l'istanza cautelare;

- di non stabilire ex art. 55 co. 11 c.p.a. l'udienza di merito atteso che la controversia sottoposta al TSAP sull'illegittimità del diniego di sdemanializzazione è l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale

con efficacia di giudicato pertanto implicante la sospensione ex artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a.;

- che le spese della fase cautelare possano compensarsi alla luce della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), sull'istanza cautelare di cui in epigrafe così provvede:

- 1) In accoglimento della istanza di tutela cautelare proposta, sospende il provvedimento impugnato;
- 2) Compensa le spese della fase cautelare;
- 3) Sospende il giudizio ex art. 295 c.p.c. e 79 c.p.a.

Ordina alla Amministrazione di dare esecuzione al presente provvedimento. Dispone che la Segreteria dia comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Goggiamani

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO